



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Accordo Quadro per l'affidamento della fornitura di ricambi originali o di qualità equivalente per autobus MAN per la durata di due anni con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori due anni.

CIG: B2A940B1A7

Luglio 2024

S.V.T. srl Società Vicentina Trasporti
Viale Milano, 78
36100 VICENZA
Capitale sociale euro 10.000.000,00

C.F. / P.I. 03419220243

REA VI-324014
svt@svt.vi.it
www.svt.vi.it

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1. Definizioni	4
Art. 2. Normative di riferimento	4
Art. 3. Figure professionali	4
Art. 4. Oggetto dell'appalto e importo a base d'asta	4
Art. 5. Durata contrattuale	6
Art. 6. Trattamento dei dati personali	6
Art. 7. Criterio di Aggiudicazione – Requisiti richiesti	6
CAPO II – PARTE TECNICA	8
Art. 8. Definizioni Tecniche	8
Art. 8.1 Pezzi di ricambio: (art. 1 – h Reg. UE 461/2010)	8
Art. 8.2 Ricambi originali (punto 19 – comunicazione della Commissione 2010/C138/05)	8
Art. 8.3 Pezzi di ricambio di qualità equivalente	8
Art. 8.4 Fabbrikante del ricambio	9
Art. 8.5 Omologazione	9
Art. 9 Servizi accessori	10
Art. 9.1 Accesso al portale dei servizi del costruttore dei veicoli	10
Art. 9.2 Listino ricambi del costruttore dei veicoli	10
Art. 9.3 Programmazione/personalizzazione delle centraline elettroniche	10
Art. 10 Documentazione di offerta e per la aggiudicazione	11
Art. 10.1 Caratteristiche dei ricambi oggetto di fornitura da riportare in offerta	11
Art. 10.2 Documentazione relativa ai ricambi da produrre per l'aggiudicazione	12
Art. 11 Contratti esecutivi, Termini e modalità di consegna	13
Art. 11.1. Oggetto e valore dei contratti esecutivi (Ordini)	13
Art. 11.2. Tempi di consegna	13
Art. 11.3 Luogo, Modalità ed Orari di consegna	14
Art. 11.4 Identificazione dei ricambi forniti	14
Art. 11.5 Oneri Accessori	15
Art. 11.6 Certificati da produrre per particolari tipologie di ricambi (organi di sicurezza, ecc.)	15
Art. 12. Accettazione e collaudi	15
Art. 12.1 Accettazione della merce	15
Art. 12.2 Collaudo visivo	16
Art. 12.3 Collaudo tecnico documentale	16
Art. 12.4 Verifiche in contraddittorio	16
Art. 12.5 Verifica caratteristiche tecniche e prestazionali	16
Art. 12.6 Collaudo negativo. Resi	17
Art. 13 Garanzia	17
Art. 14. Livello minimo di qualità del servizio	17
Art. 15. Penali	17
Art. 15.1 Penali per ritardo sul termine di consegna	17
Art. 15.2 Penali per difetti di materiali in garanzia	18
Art. 15.3 Penali per ritardi nella fornitura dei servizi accessori	18

Art. 15.4 Penali per altre violazioni contrattuali	18
Art. 15.5 Modalità di applicazione delle penali	18
CAPO III – PARTE AMMINISTRATIVA.....	19
Art. 16. Garanzia definitiva	19
Art. 17. Comunicazioni e referenti	19
Art. 18 Prezzi contrattuali.....	19
Art. 19 Revisione prezzi (art. 106, comma1, lett.a) del D.Lgs 50/2016.....	20
Art. 20 Fatturazioni e pagamenti	20
Art. 21 Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari.....	21
Art. 22 Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario	21
Art. 23 Risoluzione e recesso dal contratto	22
Art. 24 Definizione delle controversie	22
Art. 25 Personale, ambiente e sicurezza.....	22
Art. 26 Divieto di cessione del contratto - subappalto	23
Art. 27 Codice Etico e di Comportamento	23
Art. 28 Rispetto del PROTOCOLLO DI LEGALITA' – Clausole risolutive espresse	23
Art. 29 Spese contrattuali	24

SOCIETA' APPALTANTE:

Società Vicentina Trasporti a r.l. – viale Milano 78 – 36100 Vicenza tel. 0444223111 – fax 0444327422 – e- mail : svt@svt.vi.it – pec : svt@legalmail.it – sito: www.svt.vi.it, codice fiscale e partita IVA 03419220243, di seguito denominata SVT Srl.

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Definizioni

Nel testo del presente Capitolato Speciale d'Appalto:

- il termine "Stazione Appaltante " o "SVT" designa la Società Vicentina Trasporti a r.l.
- il termine "Fornitore" o "Aggiudicatario" designa la ditta aggiudicataria dell'appalto.

Art. 2. Normative di riferimento

L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre a quelle stabilite nel presente capitolato, tra cui si ricordano in particolare:

- D.Lgs. n. n. 36/2023 – codice dei contratti pubblici
- D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006" per le parti non abrogate
- tutte la normativa relativa alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie
- D.Lgs. n. 81/2008 – sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro

Le principali normative di riferimento per la fornitura di ricambi originali o equivalenti sono:

- Regolamento CE n. 1400/2002 (sostituito da Regolamento UE n. 461/2010)
- Direttiva europea 2014/25/UE in particolare art. 60
- Regolamento UE n. 461/2010 della Commissione del 27/05/2010
- Regolamento UE n. 2022/720 della Commissione del 10/05/2022
- Comunicazione della Commissione Europea 2010/C 138/05
- Regolamento UE n. 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/05/2018.

Art. 3. Figure professionali

Per SVT:

- R.U.P. (responsabile unico del progetto): colui che svolge le funzioni e i compiti di cui all'art. 15 e relativo allegato 1.2 del D.Lgs. n. 36/2023
- D.E.C. (direttore dell'esecuzione del contratto): colui che esercita il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto e i compiti di cui all'art. 31 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Per il fornitore:

- R.G.C. (responsabile generale del contratto): colui che sovrintende alla gestione generale del contratto e costituisce referente principale per il D.E.C.

Art. 4. Oggetto dell'appalto e importo a base d'asta

L'appalto ha per oggetto la fornitura biennale di ricambi originali o equivalenti MAN da utilizzare nella manutenzione del parco autobus di SVT, secondo le tipologie e le quantità che saranno di volta in volta ordinate mediante stipula di un Accordo Quadro (AQ) ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 36/2023, con un unico operatore economico

L'importo biennale a base di gara, **a misura**, ammonta ad **euro 578.000,00** = (IVA esclusa), come riassunto nel prospetto di seguito riportato.

Gli oneri di sicurezza derivanti da interferenza sono stimati pari a zero in quanto non emergono rischi da interferenza.

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Fornitura di ricambi originali o equivalenti MAN	34320000-6	P	€ 578.000,00
A) Importo biennale a base di gara soggetto a ribasso				€ 578.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso [non sono previsti rischi da interferenza]				€ 0,00
A) + B) Importo complessivo biennale a base di gara				€ 578.000,00

Ai sensi dell'art. 14, comma 16 del D.Lgs. 36/2023, il valore massimo stimato dell'appalto, tenuto conto di tutte le possibili opzioni e rinnovi previsti nei documenti di gara, ammonta ad € 1.445.000,00 Iva esclusa, così determinato:

Importo complessivo per i 2 anni di durata dell'Accordo Quadro (A+B)	€ 578.000,00
Importo per l'opzione di rinnovo (2 anni)	€ 578.000,00
Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 , comma 1 lettera a) del Codice	€ 144.500,00
Importo per l'opzione di proroga	€ 144.500,00
Valore globale stimato	€ 1.445.000,00

Le tipologie di ricambio oggetto dell'Accordo Quadro sono indicate nel Modulo offerta allegato.

L'appalto è in lotto unico in quanto si ritiene che con un unico lotto si possa ottenere una migliore gestione e organizzazione delle attività oltre ad economie di mercato.

Trattandosi di Accordo Quadro con durata pluriennale, le forniture previste e stimate nel modulo offerta, sono state individuate sulla base di previsioni programmatiche prodotte dall'analisi dei fabbisogni e da proiezioni dei dati storici.

L'Accordo Quadro è il contratto con cui vengono predefinite, sulla base degli anzidetti fabbisogni, le condizioni tecnico-economiche per l'esecuzione delle forniture oggetto dell'appalto, le quali verranno eseguite, in base ad effettive necessità, mediante l'affidamento dei singoli contratti esecutivi (ordini) di cui al successivo art. 11.

L'importo contrattuale dell'Accordo Quadro corrisponde all'importo posto a base d'appalto (a prescindere dall'importo in ribasso offerto in gara), che costituisce l'importo massimo delle forniture che potranno essere eseguite durante l'intera durata dell'Accordo Quadro mediante i singoli contratti esecutivi di cui al successivo art. 11.

Il Contratto di Accordo Quadro costituisce parte integrante e sostanziale di ogni singolo contratto esecutivo.

I quantitativi stimati indicati nel Modulo offerta vanno intesi come puramente indicativi, riservandosi SVT di provvedere all'approvvigionamento in funzione delle reali esigenze aziendali che non possono essere definite preventivamente con esattezza in quanto i consumi dei ricambi dipendono dalle necessità riparative e manutentive degli autobus.

L'importo contrattuale dell'Accordo Quadro è stimato sulla base di previsioni di programma che, nell'ambito dell'esecuzione del contratto potrebbero subire variazioni anche sostanziali, in difetto, impreviste ed imprevedibili al momento della pubblicazione del Bando di gara; pertanto l'importo effettivo risultante dai contratti esecutivi potrebbe diminuire gli importi oggetto dell'accordo anche oltre il limite del 20%, di cui all'art. 120 comma 9 D. Lgs. 36/2023, senza che il Fornitore possa vantare indennizzi o ristorazioni a qualunque titolo.

Quando, in corso di esecuzione dell' Accordo quadro, motivazioni impreviste o imprevedibili in fase di programmazione del presente appalto, richiedano un supplemento all'importo contrattuale di AQ, si applica l' art. 120 del D. Lgs. 36/2023 (approvazione di varianti o modifica).

I prezzi unitari offerti e quelli determinati applicando i ribassi offerti dall'Aggiudicatario sui prezzi di listino della casa costruttrice in vigore al momento della presentazione dell'offerta (mediante compilazione del Modulo di offerta in sede di gara) costituiranno i prezzi contrattuali e il corrispettivo dell'appalto sarà determinato sulla base di tali prezzi e delle quantità che saranno effettivamente ordinate con i singoli ordini di acquisto (contratti esecutivi), fino al raggiungimento dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro come sopra determinato.

Art. 5. Durata contrattuale

L'Accordo Quadro avrà durata di due anni, con inizio dalla data di avvio che sarà disposta da SVT. SVT si riserva di dare avvio all'esecuzione anticipata del contratto nelle more della formale stipula del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 8, del d.lgs 36/2023.

Dalla data di avvio dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso, possono essere affidati i contratti esecutivi derivanti dall'AQ, di cui all'art. 11.

L'Accordo Quadro dovrà ritenersi concluso prima della scadenza naturale nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo a disposizione, salvo che venga approvata specifica variante o modifica ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023.

SVT si riserva la facoltà di rinnovare l'Accordo Quadro fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi, previo accordo scritto da formalizzare prima della scadenza.

SVT si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 10 e 11, del D.lgs. 36/2023, prima della scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente (massimo 6 mesi).

Art. 6. Trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Vicentina Trasporti a responsabilità limitata – SVT srl di Vicenza, nella persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede istituzionale, attualmente nella persona di Marco Sandonà, reperibile a questo indirizzo: SVT s.r.l. di Vicenza, Viale Milano 78, 36100 Vicenza Telefono: 0444223111 E-mail : svt@svt.vi.it, PEC: svt@legalmail.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati è IPSLab srl soc. unipersonale, Piazza Pontelandolfo 27, 36100 Vicenza - Telefono: +39.333.800.800.8, e-mail: info@ipslab.it, PEC: pec@pec.ipslab.it.

I dati raccolti saranno trattati, in base a quanto previsto dal GDPR (Regolamento UE n. 2016/679), esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e nel rispetto della suddetta normativa.

L'informativa completa ai sensi del Reg. UE 679/2016 è allegata alla documentazione di gara; al termine della procedura i dati conferiti saranno conservati secondo termini di legge.

Tutti i documenti, i dati tecnici, i dati identificativi, le informazioni e quant'altro consegnato al soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto, diverso da SVT, ed elaborati dallo stesso, rivestono carattere di riservatezza e devono ritenersi di esclusiva proprietà di SVT.

Qualora nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto il soggetto incaricato dell'esecuzione del contratto dovesse acquisire/trattare dati personali di soggetti terzi, il trattamento degli stessi dovrà essere effettuato nel pieno rispetto delle misure tecniche e organizzative previste dall'art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 7. Criterio di Aggiudicazione – Requisiti richiesti

7.1 Criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi , dell'art. 108, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, in quanto trattasi di forniture aventi caratteristiche standardizzate.

L'offerta economica sarà espressa mediante compilazione del Modulo offerta predisposto da SVT.

L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il minor prezzo.

7.2 Requisiti richiesti per la partecipazione alla gara

Il fornitore dovrà obbligatoriamente possedere i seguenti requisiti per la partecipazione alla gara:

- a) Idonea iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A., o equivalente registro professionale o commerciale del Paese di stabilimento;
- b) aver eseguito, negli ultimi tre anni, FORNITURE ANALOGHE a quelle oggetto del presente appalto, per un importo complessivamente non inferiore ad euro 289.000,00 iva esclusa;
Per “forniture analoghe a quelle oggetto dell’appalto” si intendono quelle rientranti nel medesimo settore imprenditoriale o professionale cui afferisce l’appalto e quindi la fornitura di ricambi per autobus / autovetture / autoveicoli in genere.
Le forniture devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data del bando di gara.
- c) Essere in possesso della certificazione ISO 9001:2015 in un settore attinente a quello oggetto dell’appalto o prove relative all’impiego di idonee misure equivalenti alla certificazione di qualità.

CAPO II – PARTE TECNICA

Art. 8. Definizioni Tecniche

Art. 8.1 Pezzi di ricambio: (art. 1 – h Reg. UE 461/2010)

per «pezzi di ricambio» si intendono i beni che vengono incorporati o montati in o su un autoveicolo per sostituirne delle parti componenti, compresi beni, quali i lubrificanti, necessari all'utilizzo di un autoveicolo, ad eccezione del carburante;

Tutto il materiale fornito dovrà essere nuovo di fabbrica, non sarà accettato materiale rigenerato in nessuna condizione.

Art. 8.2 Ricambi originali (punto 19 – comunicazione della Commissione 2010/C138/05)

Si intendono i pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio del veicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio del veicolo in questione, ivi compresi quelli prodotti sulla medesima linea di produzione di detti componenti.

Si presume, salvo prova contraria, che tali ricambi sono originali se il loro produttore certifica che la qualità degli stessi corrisponde a quella dei componenti usati per l'assemblaggio del veicolo in questione e che sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore dei veicoli. Si intendono ricambi contenuti in imballi originali e identificati con i riferimenti originali della Casa produttrice del veicolo.

Ricambi nella prassi definiti “di primo impianto” Includono le parti o le apparecchiature costruite nella stessa linea di produzione dei ricambi originali.

Si tratta pertanto di ricambi prodotti dagli stessi costruttori del particolare successivamente assemblato dalle case costruttrici del veicolo, pertanto approvato dai processi ingegneristici e di qualità della casa costruttrice dell'autobus.

Art. 8.3 Pezzi di ricambio di qualità equivalente

I pezzi di ricambio di qualità equivalente all'originale sono pezzi di almeno pari qualità dei componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo, prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione propri del fabbricante del ricambio.

L'equivalenza si deve estrinsecare in:

- perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo o del sistema sul quale deve essere montato.

- ricambi che sono fabbricati da qualunque impresa che possa certificare in qualunque momento che la qualità dei pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l'assemblaggio degli autoveicoli in questione e, in ogni caso, aventi i seguenti requisiti:

- processo di progettazione, processo tecnologico produttivo, controllo di qualità alla produzione e nella distribuzione, uguale o equivalente a quello del ricambio originale;
- stesse caratteristiche geometriche dell'originale;
- caratteristiche prestazionali funzionali alla destinazione d'uso, uguali o superiori a quelle dell'originale;
- materiali costruttivi del ricambio aventi qualità funzionali alla destinazione d'uso uguali o superiori rispetto a quelle dei materiali costruttivi dei ricambi originali.
- garanzia: 24 mesi

Inoltre

(punto 20 – comunicazione della Commissione 2010/C138/05): *“Per essere considerati «di qualità equivalente», i pezzi devono essere di qualità sufficientemente elevata, in modo che il loro uso non comprometta la reputazione della rete autorizzata in questione. Come avviene con ogni altro criterio di selezione, il produttore di autoveicoli può dimostrare che un dato pezzo di ricambio non soddisfa tale condizione.”*

Per l'efficacia dell'aggiudicazione, SVT richiederà alla Ditta migliore offerente la documentazione comprovante quanto sopra descritto in relazione alla tipologia di ricambi offerti come precisato al successivo art. 10.

Art. 8.4 Fabbricante del ricambio

Ai sensi del regolamento 858/2018 è il «costruttore», una persona fisica o giuridica che è responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente o dell'omologazione individuale o della procedura di autorizzazione di parti e accessori, della garanzia di conformità della produzione e delle questioni di vigilanza del mercato concernenti i veicoli, i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli accessori prodotti, indipendentemente dal fatto che tale persona sia o non sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente in questione.

Il Fabbricante del ricambio è, pertanto, colui che realizza il ricambio sotto le proprie direttive, immettendolo nel mercato a proprio nome e sotto la propria responsabilità ne certifica la conformità di produzione.

A tal fine è in possesso di almeno una delle condizioni indicate nel seguito:

- è in possesso del progetto di fabbricazione e del know-how tecnico per produrre il ricambio;
- controlla il processo produttivo, mantenendone al proprio interno almeno una fase di realizzazione;
- realizza e documenta il controllo di qualità del processo produttivo e dei semilavorati eventualmente impiegati rispetto alle specifiche di progetto di realizzazione del prodotto;
- certifica la conformità del prodotto finito conformemente alle specifiche e alle norme di produzione del costruttore del veicolo.

Art. 8.5 Omologazione

L'omologazione ai sensi del Regolamento 858/2018 è la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti.

Per sistema si intende un insieme di dispositivi combinati, soggetto ad omologazione e che svolge una o più funzioni specifiche in un veicolo.

Il componente è un dispositivo che è destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato indipendentemente da un veicolo (ad esempio lo pneumatico).

L'entità tecnica indipendente è un dispositivo, destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente, ma soltanto in relazione a uno o più tipi di veicoli determinati (ad esempio le guarnizioni frenanti).

Le parti o accessori che possono comportare un grave rischio per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo e per le sue prestazioni ambientali, così come identificate nella suddetta normativa, non possono essere immessi sul mercato, a meno che non siano stati autorizzati da un'autorità di omologazione.

Tale disposizione non si applica alle parti o agli accessori originali, intendendo quelli costruiti secondo le specifiche e le norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per l'assemblaggio del veicolo in questione, né alle parti o agli accessori appartenenti a un sistema che è stato omologato.

Quando un componente o un'entità tecnica svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, e per questa ragione la sua conformità alle prescrizioni può essere verificata soltanto quando funziona in connessione con tali altri elementi del veicolo, la relativa omologazione CE deve riportare obbligatoriamente la tipologia di veicolo a cui fa riferimento (marca, modello e n° di omologazione del veicolo); la scheda di omologazione CE di detto componente od entità tecnica equivalente specifica in tal caso le eventuali restrizioni d'uso e le condizioni particolari di montaggio.

Quando tale componente o entità tecnica è originale, ovvero montato dal costruttore del veicolo, il rispetto di tali restrizioni d'uso o condizioni di montaggio è verificato al momento dell'omologazione del veicolo.

I ricambi che rappresentano le componenti necessarie per la revisione di un complessivo riportato nel documento di omologazione del veicolo dovranno essere prodotti dallo stesso costruttore del complessivo stesso; in caso contrario, dovrà essere esibito un nuovo documento di omologazione supplementare del sistema comprendente il complessivo revisionato con i ricambi equivalenti.

I componenti e le entità tecniche indipendenti, compresi quelli destinati al mercato postvendita, possono essere messi a disposizione sul mercato o fatti entrare in circolazione solo se:

- conformi alle prescrizioni dei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato II del succitato regolamento,
- se provvisti della relativa marcatura di omologazione prescritta apposta dal costruttore su tutti i componenti e le entità tecniche indipendenti, facenti parte o no di un sistema, costruiti in conformità al tipo omologato.

Art. 9 Servizi accessori

Art. 9.1 Accesso al portale dei servizi del costruttore dei veicoli

Il fornitore potrà fornire l'accesso gratuito al portale dei servizi del costruttore per tutta la durata del contratto, come specificato di seguito:

Costruttore veicoli	Portale
MAN	MAN After Sales Portal

Il numero di telaio (serie) di riferimento relativo ai veicoli nei quali saranno utilizzati i ricambi saranno confermati alla ditta aggiudicataria all'avvio del contratto e/o aggiornati in occasione di ogni successiva variazione nella composizione della flotta aziendale di SVT.

Art. 9.2 Listino ricambi del costruttore dei veicoli

- 1) L'aggiudicatario dovrà fornire il listino ricambi del costruttore dei veicoli, in formato xlsx, in vigore all'atto della presentazione dell'offerta.

Il listino dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- codice originale,
- descrizione,
- prezzo in Euro per tutti gli articoli del listino del costruttore.

La copia del listino dovrà essere inviata unitamente alla documentazione richiesta per l'aggiudicazione e comunque prima della sottoscrizione del contratto o dell'avvio dello stesso se antecedente alla stipula.

- 2) Il fornitore deve fornire tempestivamente l'aggiornamento del codice ricambio conseguente ad aggiornamenti/richiami/modifiche/variazioni disposte dal costruttore del veicolo.

Art. 9.3 Programmazione/personalizzazione delle centraline elettroniche

Le centraline e qualsiasi altro componente elettronico per le quali la casa costruttrice del veicolo prevede specifiche programmazioni e/o personalizzazioni necessarie per l'impiego, dovranno essere consegnate già programmate, pronte all'uso senza intervento o ulteriori oneri per SVT.

Le attività di programmazione/personalizzazione sono quindi a carico del fornitore e gli eventuali oneri sono da intendersi ricompresi nel prezzo offerto.

Per offrire maggiore chiarezza in merito ai volumi di materiale potenzialmente richiesti, si specifica che la flotta SVT include:

	MAN		
numero vetture	Modello	motorizzazione	Numeri telaio (serie)
27	Lions Intercity R60	Diesel	WMAR60ZZ2NT037390- WMAR60ZZ1NT037476
21	MAN A40	Diesel	WMAA40ZZ4GR016723- WMAA40ZZ0GR016752; WMAA40ZZ1JF007504- WMAA40ZZ8KF010577
2	MAN A23 LIONS CITY	Diesel	WMAA23ZZ87R003593- WMAA23ZZ77R003598
13	MAN LIONS CITY 19C	Diesel	WMA19CZZ0NF017823- WMA19CZZXRT042252
7	MAN A37	Diesel	WMAA47ZZ89R007065; WMAA37ZZ35R002255- WMAA37ZZX5R002253
10	MAN LIONS CITY 19C CNG	Metano	WMA19CZZ8RT041326 -WMA19CZZ1RT041393
1	MAN NL 243 LPG	GPL	WMAA21ZZ3B022959
10	MAN A21 NL 273 GPL	GPL	WMAA21ZZ05B024674- WMAA21ZZ35B024717
2	MAN NG 273 LPG	GPL	WMAA23ZZX5B024757- WMAA23ZZ35B024759
2	Man A23 NG273GPL	GPL	WMAA23ZZ09R007060- WMAA23ZZ39R007084
7	MAN LIONS CITY GL	Metano	WMAA40ZZ1FR015530- WMAA40ZZ4GR016608
2	Man A23 NG273GPL	GPL	WMAA23ZZ5AR008127- WMAA23ZZ7AR008176
7	MAN A23-G LION S CITY	GPL	WMAA23ZZ39R007098- WMAA23ZZX9R007132

L'elenco sarà confermato alla ditta aggiudicataria all'avvio del contratto e/o aggiornato in occasione di ogni successiva variazione nella composizione della flotta aziendale di SVT.

Art. 10 Documentazione di offerta e per la aggiudicazione

Art.10.1 Caratteristiche dei ricambi oggetto di fornitura da riportare in offerta

SVT, sulla base della propria specifica esperienza e dei dati storici aziendali ha individuato le tipologie dei principali ricambi da fornire che sono dettagliatamente individuati con l'indicazione del codice del costruttore, descrizione e quantitativi presunti nel Modulo Offerta (Foglio 2 "Elenco Prezzi Unitari").

Per necessità di altri ricambi non descritti puntualmente si fa riferimento ai prezzi del listino del costruttore vigente al momento della presentazione dell'offerta, dedotto il ribasso offerto per la relativa categoria merceologica nel Modulo Offerta (Foglio 3 "Classi di sconto"), come meglio precisato all'art. 18.1.

All'atto della compilazione dell'offerta il fornitore dovrà indicare nel Foglio 2 "Elenco Prezzi Unitari" se si intende fornire lo specifico ricambio come originale secondo le definizioni di cui all'art. 8.2 o equivalente secondo la definizione di cui all'art. 8.3 del presente Capitolato.

Nel caso in cui il singolo ricambio che si intende fornire non sia di tipo originale ma fornito dal produttore del ricambio sulla medesima linea di produzione dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo/i oggetto della fornitura, secondo la definizione dell'art. 8.2 c.d. "di primo impianto", dovranno essere riportati il relativo "part number" e la "marca" dello stesso.

Nel caso in cui il singolo ricambio che si intende fornire sia di tipo "equivalente" (secondo la definizione di cui all'art. 8.3), dovranno essere riportati il "categorico equivalente" e la "marca" dello stesso.

Art.10.2 Documentazione relativa ai ricambi da produrre per l'aggiudicazione

Il Fornitore, per le opportune verifiche sulla conformità dell'offerta alle specifiche tecniche del Capitolato e **per l'aggiudicazione**, dovrà presentare entro 10 giorni dalla richiesta di SVT la seguente documentazione:

A. PER I RICAMBI ORIGINALI così come definiti all'art. 8.2:

- RICAMBI ORIGINALI:

Autorizzazione alla commercializzazione dei prodotti della Casa Costruttrice dei veicoli

Oppure,

in assenza dell'autorizzazione della casa costruttrice, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il fornitore dichiara che il materiale originale fornito è effettivamente di provenienza dalla rete ufficiale della casa costruttrice del veicolo e si impegna a produrre, a semplice richiesta di SVT ed entro il termine di 5 giorni lavorativi, copia della documentazione che comprovi che lo stesso è effettivamente di provenienza dalla rete ufficiale della casa costruttrice del veicolo (a titolo indicativo ma non esaustivo ddt, fatture, packing list, ecc);

- RICAMBI ORIGINALI nella prassi definiti "DI PRIMO IMPIANTO":

idonea certificazione del costruttore del ricambio che attesti che dette parti hanno qualità equivalente ai componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo in questione e sono stati costruiti conformemente alle specifiche ed alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo e nelle stesse linee di produzione dei ricambi originali.

In alternativa alla certificazione del costruttore, apposita dichiarazione resa dal fornitore (partecipante alla gara) corredata dai cataloghi del produttore / costruttore del veicolo in forma controllata che riportino i dati richiesti.

Nel corso della fornitura, per i ricambi originali SVT potrà richiedere all'aggiudicatario la documentazione atta a comprovare che il materiale fornito è effettivamente di provenienza del costruttore summenzionato (a titolo indicativo ma non esaustivo ddt, fatture, packing list, ecc.)

B. PER I RICAMBI DI QUALITA' EQUIVALENTE così come definiti all'art. 8.3

1) Dichiarazione del Fornitore che, per ciascun ricambio, attesti le generalità del produttore (costruttore) del ricambio equivalente e il paese di produzione.

2) Certificazione del produttore/fabbricante del ricambio equivalente che per ciascuno descriva l'applicazione del ricambio al veicolo e attesti:

- che i ricambi sono di qualità sufficientemente elevata, in modo che il loro uso non comprometta la reputazione della rete autorizzata;
- la equivalenza e la perfetta intercambiabilità con i ricambi originali (così come definiti al punto 8.2) senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complessivo o del sistema su cui deve essere montato;
- dichiarazione che, con riferimento ai ricambi definiti al punto 8.2, il ricambio possieda caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza del ricambio sul sistema, nonché almeno una pari durata in esercizio.

Al fine di raggruppare in un unico documento dette "certificazioni" il produttore potrà presentare un unico certificato facendo riferimento a cataloghi in forma controllata che riportino i dati richiesti ed in tal caso il fornitore dovrà consegnare oltre alla certificazione suddetta anche il relativo catalogo del produttore.

3) Il fornitore dovrà inoltre fornire copia del **certificato di omologazione** del prodotto, ove obbligatoria.

4) Dichiarazione di impegno del Fornitore a fornire, a semplice richiesta di SVT:

- la descrizione dei test e dei controlli di qualità realizzati lungo tutta la filiera produttiva del ricambio e modalità di identificazione e tracciamento dei lotti di produzione.
- la documentazione tecnica (ad esempio specifiche tecniche, disegni, relazioni di prove, ecc.) relativa ai prodotti forniti.
- Per quanto concerne le guarnizioni frenanti, i dischi freno ed i tamburi il fornitore dovrà presentare, oltre a quanto sopra, il certificato attestante l'omologazione comunitaria ECE R90-2.

5) Dichiarazione di impegno a fornire ricambi originali nel luogo dei ricambi equivalenti, alle medesime condizioni contrattuali e senza nessun onere aggiuntivo, qualora non venga fornita la documentazione tecnica sopra descritta al punto 4) e le informazioni di cui all'art.9.2.2).

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 137 DEL CODICE DEI CONTRATTI (PAESI TERZI)

Dovrà essere prodotta apposita dichiarazione del Fornitore che attesti la percentuale massima di prodotti provenienti dai Paesi Terzi ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs 36/2023.

Si precisa che ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 36/2023 (codice appalti) potranno essere respinte e, quindi escluse dalla gara, le offerte per le quali oltre il 50% del valore dei prodotti offerti risultino originari di Paesi terzi.

Art. 11 Contratti esecutivi, Termini e modalità di consegna

Art. 11.1. Oggetto e valore dei contratti esecutivi (Ordini)

I contratti esecutivi possono coincidere con la fornitura di uno o più ricambi (Ordini) oppure comprendere forniture che si esplicano nell'ambito di un determinato arco di tempo.

I **singoli ordini** (contratti esecutivi) derivanti dall'AQ verranno emessi di **importo minimo di 500 Euro** e verranno perfezionati di volta in volta (indicativamente con cadenza settimanale) secondo le necessità e inviati dal D.E.C. o dai suoi delegati a mezzo e-mail, all'indirizzo mail che sarà indicato dall'Aggiudicatario.

Di norma è previsto l'invio, in allegato all'e-mail, dell'ordine di acquisto "di dettaglio".

All'atto del ricevimento dell'ordine, il Fornitore deve entro un giorno:

- inviare una e-mail di conferma di ricevuta dell'ordine, riportando il numero d'ordine e relativo dettaglio; in caso di mancato riscontro l'ordine si intende comunque completamente accettato,
- qualora il materiale fornito non sia di tipo originale, e qualora non sia già ricompreso nel modulo offerta di gara, l'e-mail di conferma dovrà essere accompagnata da tutta la documentazione richiesta all'art. 10.2, lett. B, a dimostrazione dell'equivalenza all'originale, pena la mancata accettazione dello stesso;
- segnalare se il materiale richiesto è ritenuto di difficile reperibilità, comunicando l'impossibilità di procedere alla consegna nei termini previsti, fornendo opportune giustificazioni circa l'effettiva indisponibilità sul mercato di uno specifico pezzo, ed indicando possibili soluzioni alternative.

Rimane nella facoltà di SVT decidere di volta in volta se accettare i tempi di consegna proposti o cancellare l'ordine, e applicare la penale per mancata consegna.

Art. 11.2.Tempi di consegna

La consegna è a cura ed oneri a carico del Fornitore e dovrà essere effettuata entro:

- massimo 4 (**quattro**) **giorni lavorativi** (escluso il sabato e domenica) consecutivi dalla data di trasmissione di ciascun ordine (singolarmente identificato con proprio numero di riferimento).

Per gli ordini emessi entro le ore 12:00 il termine di consegna si calcola a partire dal giorno di emissione dell'ordine; per quelli emessi dopo le 12:00 non si computa il giorno di emissione dell'ordine.

Qualora le consegne non dovessero avvenire entro i termini stabiliti, saranno applicate le penali indicate all'articolo 15 del presente Capitolato.

Il ritardo potrà essere calcolato anche in caso di consegna parziale e nelle altre fattispecie descritte nel presente documento (materiale respinto perché non conforme, documento di trasposto non conforme o mancante, condizioni di trasporto non adeguate, ecc.).

Il fornitore che, per causa di forza maggiore documentata e comprovata (ivi compreso il caso di assoluta e comprovata irreperibilità nel mercato del singolo pezzo) non sia in grado di effettuare le consegne nel termine stabilito, può chiedere la concessione di una proroga dei termini di consegna, con domanda motivata. Il D.E.C. si riserva di concedere la proroga.

Art. 11.3 Luogo, Modalità ed Orari di consegna

I ricambi devono essere consegnati franco magazzino di SVT presso una delle seguenti sedi, come indicato nell'ordine:

Vicenza, Viale Milano, 78

Vicenza, Via Fusinieri, 83/H

Le consegne devono essere effettuate nei giorni lavorativi – sabato escluso – nelle seguenti fasce orarie di apertura dei magazzini:

- dal lunedì al giovedì dalle 08:00 alle 11:45 e dalle 13.15 alle 16.45; al venerdì dalle 08:00 alle 12:00.

Orari diversi dovranno essere preventivamente concordati con SVT o, nel caso di urgenze operative, richiesti da quest'ultima.

I DDT (documenti di consegna) devono obbligatoriamente indicare:

- numero di riferimento dell'ordine e data;
- il codice CIG del contratto
- quantità in consegna;
- descrizione del materiale con relativo codice di riferimento;
- dicitura "originale" / "primo impianto" / "equivalente"

in mancanza di tali indicazioni SVT potrà respingere il materiale e saranno addebitate le penali per ritardata consegna.

Tutte le operazioni di imballaggio, trasporto e scarico si intendono a carico, onere, cura e responsabilità del Fornitore.

IMBALLO: l'imballaggio per il trasporto dei ricambi dovrà essere realizzato a norma di legge, in maniera idonea a preservare il contenuto durante il trasporto.

All'esterno di ciascun contenitore dovranno essere chiaramente indicati:

- il riferimento al DDT;
- il riferimento all'ordine di fornitura;
- la quantità ed il tipo di materiale contenuto;
- l'indicazione del costruttore e del part-number dei ricambi forniti, ovvero, copia del DDT, purché comprenda dette informazioni.

TRASPORTO: Il fornitore dovrà garantire che, durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti.

I trasporti dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, con veicoli idonei e rispondenti alle normative applicabili per lo specifico prodotto trasportato a mezzo di Vettori in possesso delle specifiche autorizzazioni e abilitazioni previste dalla legge.

La messa a terra dei materiali sarà a cura dell'aggiudicatario. **Per ciascun collo il cui peso superi i 25 kg, il Fornitore si impegna ad effettuarne la consegna su europallet, o altro alloggiamento per l'imballaggio idoneo a consentire la movimentazione in sicurezza con transpallet e carrello elevatore dotato di comuni forche per pallet.**

Art. 11.4 Identificazione dei ricambi forniti

Per una corretta gestione del contratto e per il controllo di accettazione e qualità dei ricambi, SVT ha la necessità che i ricambi forniti siano facilmente e inequivocabilmente identificabili, con particolare riferimento alla provenienza (costruttore) ed alla tipologia (part-number).

A tale scopo i ricambi oggetto della fornitura devono essere contenuti in apposite scatole/confezioni idoneamente sigillate, ed essere univocamente identificati riportando sempre la marcatura (ovvero l'indicazione del costruttore del ricambio e/o chiara indicazione della marca) in modo indelebile e leggibile o mediante idonea etichettatura applicata al ricambio ed il codice part-number degli stessi. Il codice di dettaglio dovrà essere riportato anche in forma di codice a barre.

Nel caso in cui sia tecnicamente impossibile riportare la marcatura sul singolo ricambio, la stessa potrà essere apposta solo sulla scatola.

I dati relativi al costruttore e/o marchio e al part-number del ricambio fornito devono essere equivalenti a quanto indicato nell'ordine ed a quanto offerto in sede di gara.

L'identificazione immediata di materiale originale / di primo impianto / equivalente è effettuata da personale di SVT in primo luogo mediante il DDT di consegna oltre che mediante codici identificativi ed ogni altra caratteristica esteriore ed intrinseca.

Qualora sussista dubbio sulla natura del prodotto (originale / di primo impianto / equivalente), a semplice richiesta di SVT il Fornitore dovrà dare conferma mediante tracciamento dell'acquisto del prodotto, ad esempio fornendo evidenza di aver acquistato le parti presso la casa madre / produttore di primo impianto con fatture e documenti di trasporto che consentano di tracciare l'elemento esaminato.

In caso di difformità o di assenza delle informazioni sopra indicate, i ricambi potranno essere rifiutati da SVT e ogni danno conseguente sarà addebitato al fornitore, compreso eventuali penali per il ritardo.

Art. 11.5 Oneri Accessori

Tutti i rischi per danneggiamenti, rotture, furti, smarrimenti, ecc. legati al trasferimento e trasporto dei ricambi sono a carico dal Fornitore.

Art. 11.6 Certificati da produrre per particolari tipologie di ricambi (organi di sicurezza, ecc.)

Il fornitore, per l'accettazione di questa tipologia di ricambi, dovrà fornire obbligatoriamente, entro il primo giorno dall'invio dell'ordine, copia del **certificato di omologazione** del prodotto, ove obbligatorio per legge ovvero se ricompreso dal costruttore del veicolo nella documentazione di omologazione (a titolo indicativo ma non esaustivo di norma si tratta dei componenti organi di sicurezza quali il sistema frenante, dischi freno, pinze freno, kit pinze freno, pastiglie freno, cilindro freno, ceppi freno, sensore usura pastiglie, tubi freno, leva registro freni, ecc. gli organi di direzione, i vetri, cristallo parabrezza, pompa idroguida e o.r pompa idroguida, trascinatore pompa idroguida, pressostato riduttore pressione metano, volante, coperchio e cuscinetti mozzo, barre tiranti, trapezio, barra longitudinali ponte, ammortizzatori, testina barra sterzo, testa sterzo, centralina ralla, tubo idroguida, tubo idraulico asse anteriore sterzo, differenziale, sensore abs e fascio cavi sensore abs, elettrovalvola abs, silent block, gruppo sottopedale, testina barra stabilizzatrice, tirante inferiore porta, manettino freno, supporto sospensione, testina barra stabilizzatrice, ecc.) e per quei prodotti la cui omologazione sia richiesta da uno degli atti normativi di cui all'allegato II del Regolamento UE 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.

In aggiunta, per quanto concerne le guarnizioni frenanti, i dischi freno ed i tamburi che equipaggiano i veicoli di prima immatricolazione successiva al 2016, il fornitore dovrà presentare, oltre a copia del certificato di omologazione, anche copia del certificato attestante l'omologazione comunitaria ECE R90-2.

Art. 12. Accettazione e collaudi

Art. 12.1 Accettazione della merce

La semplice consegna non significa accettazione della merce, essendo quest'ultima subordinata al collaudo effettuato da SVT per l'accertamento della conformità della merce a quanto stabilito dal Capitolato e dalla normativa vigente.

Ogni pezzo in consegna dovrà pervenire confezionato in modo da consentire l'identificazione del contenuto senza necessità di apertura della confezione come previsto al punto 11.3 *"Imballo"*. Non saranno accettati materiali che evidenzino vizi o difetti di imballaggio e quelli per i quali non sia garantita la tracciabilità.

Art. 12.2 Collaudo visivo

SVT potrà effettuare entro 10 giorni dalla consegna del materiale il collaudo visivo. Saranno rifiutati i ricambi che in sede di collaudo evidenzino vizi o difetti di imballaggio, quelli per i quali non sia garantita l'identificazione ai sensi dell'art. 11.4 o quelli con caratteristiche visive difformi da quelli ordinati.

Art. 12.3 Collaudo tecnico documentale

Indipendentemente dall'esito positivo del collaudo visivo, SVT si riserva di effettuare il collaudo tecnico documentale entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale.

SVT potrà richiedere:

- la documentazione da cui si evincano l'omologazione, ove prevista, i test, le procedure di collaudo e i controlli di qualità realizzati lungo tutta la filiera produttiva del ricambio che dimostrano che il ricambio fornito abbia qualità e caratteristiche almeno pari a quelle dei componenti usati per l'assemblaggio del veicolo;
- ogni altra documentazione tecnica ritenuta necessaria per verificare la natura dei ricambi forniti e la loro conformità rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato quali, ad esempio, schede tecniche che attestino:

- le caratteristiche geometriche del ricambio (che devono essere uguali all'originale);
- le caratteristiche prestazionali funzionali alla destinazione d'uso, uguali o superiori a quelle dell'originale;
- le caratteristiche dei materiali costruttivi del ricambio aventi qualità funzionali alla destinazione d'uso uguali o superiori rispetto a quelle dei materiali costruttivi dei ricambi originali.

Il collaudo non sarà considerato positivo nel caso in cui i materiali evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche.

SVT si riserva altresì di realizzare il collaudo tecnico, che consiste nel sottoporre il ricambio a prove, anche distruttive, di tipo meccanico, elettrico e/o di verifica delle qualità dei ricambi in qualche modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche o in caso di sospetta difformità del ricambio rispetto all'ordinato.

Altresì il collaudo tecnico potrà essere effettuato su base campionaria.

SVT si riserva di indicare centri / laboratori / istituti di propria fiducia a cui affidare le operazioni di collaudo tecnico. In ogni caso saranno comunicati al Fornitore la data e il luogo di esecuzione delle prove affinché lo stesso possa presenziare.

Se il collaudo tecnico non conferma la rispondenza alle prescrizioni tecniche del Capitolato le spese sostenute per l'effettuazione delle prove, salvo il risarcimento del danno ulteriore, saranno a carico del Fornitore. In tal caso SVT si riserva di risolvere il contratto provvedendo all'escussione della cauzione definitiva.

Art. 12.4 Verifiche in contraddittorio

SVT potrà richiedere una verifica in contraddittorio con il Fornitore per la valutazione di non conformità del materiale fornito. Nel caso di attivazione di tale procedura, si procederà alla convocazione del Fornitore tramite mail con preavviso di almeno 5 giorni.

L'assenza del Fornitore alle verifiche in contraddittorio non invalida le risultanze delle verifiche effettuate.

Art. 12.5 Verifica caratteristiche tecniche e prestazionali

Nel caso in cui i materiali forniti, a seguito della installazione sul veicolo, evidenzino caratteristiche difformi dalle prescrizioni tecniche, quali:

- impossibilità di installazione,

- rilevazione anomalie non riscontrabili nel corso delle attività di collaudo di cui sopra,
- caratteristiche non corrispondenti a quelle del ricambio originale,
- ecc.,

SVT si riserva di inviare specifica comunicazione al Fornitore con la quale saranno notificati i difetti riscontrati e si procederà come indicato nell'art.12.6.

Art. 12.6 Collaudo negativo. Resi

Tutti i materiali forniti che risultassero non conformi per difetti di costruzione, spedizioni, identificazione, ecc. saranno resi previa comunicazione **via mail** di SVT al R.G.C. riportante la natura della non conformità.

Il fornitore si impegna a ritirare il materiale reso presso il magazzino SVT di Vicenza, a proprie spese, entro 4 giorni consecutivi dalla comunicazione di reso ed a provvedere contestualmente alla sostituzione della merce contestata. In caso di ritardo nella sostituzione verranno applicate le penali di cui al successivo art. 15 ed SVT potrà approvvigionarsi presso altra ditta addebitando al Fornitore la differenza di costo.

Art. 13 Garanzia

Il fornitore garantisce i ricambi forniti da tutti i vizi ed inconvenienti per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna. A tal fine vale la data del documento di trasporto.

Durante il periodo di garanzia, e indipendentemente dal positivo esito del collaudo, il fornitore è obbligato ad eliminare, a propria cura e spese, tutti i difetti, inconvenienti e malfunzionamenti manifestatisi.

Il termine per la denuncia dei vizi è fissato in **30 giorni** dalla loro scoperta. La denuncia dei vizi sarà inoltrata a mezzo mail.

Entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione con cui SVT denuncia i vizi riscontrati il Fornitore deve eliminare a proprie spese tutti i difetti manifestatisi, provvedendo al ritiro dei beni e alla sostituzione con altri nuovi.

A partire dalla data di sostituzione si ripristinano integralmente i termini di garanzia.

Dal giorno successivo alla denuncia del vizio riscontrato, saranno applicate le **penali** per ritardata consegna e/o fermo veicolo di cui all'art. 15.

Per i ricambi di qualità equivalente, qualora il difetto riscontrato fosse di tipo ripetitivo (si intende come ripetitivo dal secondo guasto dello stesso tipo), verrà disposta un'analisi in contraddittorio con il Fornitore per identificare la causa del vizio. Se la causa risulterà imputabile al ricambio, SVT potrà chiedere la sostituzione di tutti i ricambi fino ad allora forniti con materiale originale, senza costi aggiuntivi al prezzo offerto in gara per l'equivalente.

Eventuali ricambi non riparabili dovranno essere restituiti a SVT.

Art. 14. Livello minimo di qualità del servizio

Il fornitore deve garantire un adeguato livello di qualità e la rispondenza dei ricambi alle caratteristiche previste nel presente Capitolato. Non sarà ritenuto soddisfacente il livello di qualità nel caso in cui vengano resi, perché non conformi, più di tre prodotti. La resa di tre prodotti non conformi sarà considerato come grave inadempimento contrattuale e SVT potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 15. Penali

In caso di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali saranno applicate le penalità di seguito indicate, fatto salvo sempre il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 15.1 Penali per ritardo sul termine di consegna

In caso di ritardo rispetto ai termini di consegna, ritiro e sostituzione verrà applicata una penale in misura giornaliera pari al **5 %** (cinque per cento) del valore della merce consegnata in ritardo con un minimo di € 100,00; Decorsi 10 giorni di ritardo SVT si riserva di annullare l'ordine e provvedere all'acquisto presso altra ditta addebitando al Fornitore i maggiori costi documentabili derivanti dall'acquisto da terzi, oltre alle penali predette.

Qualora il ritardo, anche di una sola consegna, superi i 20 giorni, SVT potrà procedere con la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs 36/2023 la penale giornaliera non può comunque superare l'uno per mille dell'importo contrattuale e l'importo massimo delle penali applicabili per ritardo non può superare, complessivamente, il 10% dell'importo contrattuale.

Art. 15.2 Penali per difetti di materiali in garanzia

In caso di difetti dei materiali in garanzia, le penali per ritardata consegna e per fermo veicolo sopra stabilite vengono raddoppiate.

Art. 15.3 Penali per ritardi nella fornitura dei servizi accessori

Fornitura del Listino dei ricambi del costruttore dei veicoli

In caso di ritardo nella consegna di copia del listino del costruttore in vigore all'atto della presentazione dell'offerta rispetto a quanto previsto all'art. 9.2, si applicherà una penale pari allo 0,5 % del valore netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Oltre 30 giorni di ritardo SVT si riserva di risolvere il contratto.

Nel caso di formato non adeguato, il listino verrà considerato non inviato, con conseguente applicazione delle penali.

Art. 15.4 Penali per altre violazioni contrattuali

Per ogni altra violazione contrattuale, successiva alla terza contestata, verrà applicata una penale di euro 100,00.

Art. 15.5 Modalità di applicazione delle penali

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, si procederà ad applicare le penali.

Per l'applicazione delle penalità verrà emessa apposita fattura per il cui pagamento si agirà mediante compensazione fra dare o avere direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva.

È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito oltre alle penali predette.

Nel caso in cui l'importo totale delle penali supera il 10% dell'importo contrattuale, SVT si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

CAPO III – PARTE AMMINISTRATIVA

Art. 16. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs.36/2023 l'Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs.50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che SVT dovesse eventualmente sostenere per fatto dell'Aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia è aumentata come previsto dal suddetto art. 117, comma 2, del D. Lgs. 36/2023

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da SVT.

La garanzia definitiva sarà svincolata dopo l'ultimazione del contratto (non prima dei 60 giorni oltre il termine del contratto) e dopo la certificazione della regolare esecuzione dello stesso.

Art. 17. Comunicazioni e referenti

L'Aggiudicatario si obbliga a fornire a SVT prima dell'avvio del contratto il nominativo ed i riferimenti (telefono ed indirizzo e-mail) del proprio referente **R.G.C.** (responsabile generale del contratto) ed eventuale sostituto in caso assenza.

SVT indicherà all'Aggiudicatario il nominativo e relativo recapito del D.E.C. e dei suoi delegati.

Nello svolgimento delle attività previste in contratto l'Aggiudicatario dovrà coordinarsi con il D.E.C. di SVT.

Art. 18 Prezzi contrattuali

L'importo contrattuale dell'Accordo Quadro corrisponde all'importo posto a base d'appalto (a prescindere dall'importo in ribasso offerto in gara), che costituisce l'importo massimo delle forniture che potranno essere eseguite durante l'intera durata dell'Accordo Quadro mediante i singoli contratti esecutivi di cui all'art. 11.

I prezzi unitari e gli sconti offerti indicati nel modulo di offerta costituiranno i prezzi contrattuali, rimarranno fissi per qualsiasi quantitativo anche minimo e si intendono onnicomprensivi (comprensivi di spese di imballo, trasporto, consegna, ecc.) e di tutte le attività e di tutte le spese, nessuna esclusa.

18.1 Ricambi con Prezzi Unitari non indicati nel Modulo Offerta per i quali si fa riferimento ai prezzi del listino del costruttore al netto del ribasso offerto

Per le necessità di ricambi non descritti puntualmente nel Modulo Offerta (Foglio 2 "Elenco prezzi Unitari") si fa riferimento ai prezzi del listino del costruttore del veicolo (MAN) dedotto il ribasso offerto per la relativa categoria merceologica nel Modulo Offerta (Foglio 3 "Classi di sconto").

Per tali tipologie di ricambi MAN è stato stimato un importo complessivo di spesa massima biennale di euro 331.000,00 (trecentotrentunomila/00) come indicato nel Modulo Offerta Foglio 3 "Classi di sconto", suddiviso nelle varie classi di sconto del listino del costruttore MAN di riferimento.

Il Fornitore dovrà indicare nel Modulo offerta Foglio 3 il ribasso offerto per ciascuna classe di sconto che sarà applicato ai prezzi unitari del listino MAN in vigore al momento della presentazione dell'offerta.

I prezzi come sopra determinati (al netto del ribasso offerto) verranno utilizzati per gli acquisti di ricambi che dovessero necessitare in vigore di contratto e per i quali non è previsto nel modulo offerta (Foglio 2 "Elenco Prezzi Unitari") il singolo prezzo unitario con la relativa quantità.

I suddetti ricambi dovranno essere forniti dal fornitore come "originali" secondo la definizione del paragrafo 8.2.

E' ammessa la presentazione di ricambi di qualità "equivalente" secondo la definizione dell'art. 8.3 a condizione che il fornitore:

- all'atto dell'accettazione dell'ordine dichiarare che intende fornire il ricambio di qualità equivalente;
- allegare, con riferimento allo specifico ricambio, tutta la documentazione richiesta all'art. 10.2, lett. B come previsto all'art. 11.1.

Art. 19 Revisione prezzi (art.60 del D.Lgs 36/2023)

I prezzi unitari indicati in offerta e i prezzi unitari del Listino del costruttore del veicolo in vigore all'atto dell'offerta, al netto del ribasso percentuale offerto in gara, resteranno fissi ed invariabili per il primo anno di durata contrattuale.

A decorrere dal secondo anno di durata contrattuale potrà essere riconosciuta la revisione prezzi secondo le modalità di seguito indicate, previa richiesta scritta del Fornitore.

1. EPU

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi dell'Elenco Prezzi Unitari sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI).

La revisione del prezzo opererà solo su richiesta scritta di una delle parti; in ogni caso non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale e non avrà efficacia retroattiva.

2. LISTINO

A decorrere dal secondo anno di durata i prezzi unitari del Listino costruttore del veicolo verranno aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base del Listino del costruttore in essere a gennaio di ciascun anno, mentre resteranno fisse e invariabili le percentuali di sconto offerte.

Art. 20 Fatturazioni e pagamenti

Le fatture potranno essere emesse con cadenza mensile per i ricambi forniti nel mese precedente. Il pagamento delle fatture sarà effettuato mediante bonifico bancario a 60 gg d.f.f.m

Tutti i pagamenti avverranno previa verifica della regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e della verifica Inadempimenti di cui all'art. 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per i pagamenti di importo superiore a € 5.000,00.

Sull'importo delle forniture eseguite verrà applicata la **ritenuta dello 0,50 per cento** (art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, al termine del contratto, con il rilascio del certificato di collaudo finale, previa acquisizione della regolarità contributiva (DURC).

Sulle fatture devono essere obbligatoriamente riportati i seguenti dati:

- numero C.I.G.
- gli estremi dei DDT di consegna del materiale
- la dicitura "operazione con scissione dei pagamenti – art. 17-ter DPR 633/72"
- codice univoco per la fatturazione elettronica T04ZHR3.

Le fatture non conformi verranno respinte alla Ditta per le correzioni del caso e non saranno pagate sino all'avvenuta regolarizzazione.

Art. 21 Obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

In particolare l'Appaltatore si obbliga:

a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato ad SVT che, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.;

b) ad inserire, nei contratti di subappalto e nei subcontratti sottoscritti con contraenti a qualsiasi titolo interessati, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto;

c) a trasmettere ad SVT i contratti di cui alla precedente lettera b), affinché la stessa possa accertare l'inserimento in esse della clausola inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010;

d) ad informare contestualmente SVT e l'Ufficio territoriale del Governo di Vicenza qualora abbia notizia che i propri subappaltatori o subcontraenti abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla Legge 136/2010;

e) a comunicare tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 5, della Legge 136/2010, il codice identificativo gara (CIG) è quello riportato nel frontespizio.

SVT e l'Appaltatore si danno reciprocamente atto che il contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 22 Obblighi e responsabilità dell'Aggiudicatario

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, con particolare riguardo agli articoli 11 e 119 del D.Lgs. 36/2023. Durante l'esecuzione del contratto l'Aggiudicatario dovrà osservare le norme e le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro adottando tutte le precauzioni e le misure necessarie per evitare danni e/o incidenti a persone, cose e materiali.

Responsabilità civile per danni causati a terzi: il Fornitore è **responsabile per i danni causati nell'esecuzione del contratto, compresi quelli derivanti dalla fornitura di prodotti difettosi**, e dovrà dimostrare adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile.

Il Fornitore si assume ogni responsabilità civile e penale per:

a) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di SVT od a terze persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è altresì responsabile nel caso di infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di SVT od a terze persone verificatisi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.

b) eventuali danni a cose di proprietà di SVT o di terzi verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è altresì responsabile di eventuali danni a cose di proprietà di SVT o di terzi verificatisi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti.

SVT è inoltre manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata stipula da parte del Fornitore di adeguata copertura assicurativa e/o della sua mancata attivazione e/o della sua

inoperatività qualunque ne sia il motivo e/o da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative medesime.

Art. 23 Risoluzione e recesso dal contratto

SVT si riserva la facoltà di **risolvere** il contratto ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del c.c., senza necessità di diffida o di messa in mora, al verificarsi di uno qualunque dei seguenti eventi, che costituiscono ipotesi di clausola risolutiva espressa:

- applicazione di tre penalità,
- fornitura di materiale non rispondente ai requisiti di qualità richiesti,
- fornitura di materiale difforme da quanto prescritto,
- superamento del limite del 10% per penali irrogate,
- mancata comunicazione delle variazioni societarie,
- cessione del contratto,
- violazione del Codice Etico e di Comportamento,
- in caso di violazioni alle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali ed alla prevenzione infortuni dei dipendenti;
- in tutti i casi previsti per legge.

La Ditta consente ad SVT di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa previa semplice comunicazione spedita tramite PEC.

In caso di risoluzione del contratto SVT provvederà all'incameramento della garanzia definitiva, rilasciata dall'Appaltatore a garanzia degli obblighi contrattuali, e/o titoli di credito ancora sospesi e si riserva la facoltà di agire legalmente per il risarcimento di eventuali danni anche economici subiti, fatto salvo il diritto di SVT al risarcimento del maggiore danno subito.

S.V.T. si riserva la facoltà di **recedere** unilateralmente dal contratto nei seguenti casi:

- revoca o mancato rinnovo dei contratti di servizio per l'esercizio del TPL in essere con uno o più degli Enti pubblici affidanti;
- modifiche sostanziali delle compagini societarie delle parti, derivanti da atti di trasformazione quali, fusioni, cessioni di ramo d'azienda, ecc.

Il recesso sarà comunicato all'Appaltatore mediante PEC contenente il motivo del recesso, con preavviso di almeno 15 giorni. Non è previsto alcun corrispettivo per il recesso.

Art. 24 Definizione delle controversie

Nel caso in cui l'appaltatore iscriva riserve sui documenti contabili le stesse potranno essere risolte con la procedura di Accordo Bonario ai sensi dell'art. 211 del D.lgs 36/2023.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra SVT e l'Aggiudicatario in ordine alle prestazioni oggetto del presente Capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 25 Personale, ambiente e sicurezza

L'Aggiudicatario è responsabile, ai sensi dell'art. 2049 c.c., della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare.

L'appalto dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 smi)

In conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e in seguito a relativa analisi effettuata, i rischi legati all'attività di fornitura di cui al presente capitolato speciale di appalto possono essere quelli relativi alla fase di carico / scarico a terra dei prodotti all'interno delle aree di pertinenza di SVT, senza l'impiego delle attrezzature di proprietà delle stesse.

Il Fornitore riceverà precise indicazioni in merito ai comportamenti da tenere all'interno delle aree SVT ed ai rischi presenti, nonché la planimetria della viabilità con precisa indicazione del luogo di fermata. L'Aggiudicatario dovrà comunque rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente, e delimitare l'area di scarico, rimanendo all'interno della stessa.

Nell'esecuzione del presente appalto non emergono rischi interferenziali che rendono necessaria la redazione del DUVRI. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, in quanto ad oggi non emergono rischi da interferenza.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare eventuali rischi introdotti nelle sedi SVT nell'ambito della propria attività.

L'Aggiudicatario, prima della stipula e dell'avvio del contratto, dovrà fornire a SVT Srl tutta la documentazione necessaria al fine di permettergli di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento all'art. 26.

Art. 26 Divieto di cessione del contratto - subappalto

E' vietata la cessione del contratto

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Società Appaltante purché, **all'atto dell'offerta** l'aggiudicatario abbia indicato le parti di servizio/lavori/forniture che intende subappaltare.

Il subappalto non autorizzato è causa di risoluzione contrattuale di diritto ex art. 1456 c.c.

Art. 27 Codice Etico e di Comportamento

Al presente affidamento si applica altresì il Codice Etico e di Comportamento approvato da SVT in data 26/03/2021, in conformità al D.Lgs. 231/2001 e alla Legge 190/2012, quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile sul sito istituzionale www.svt.vi.it alla sezione Società Trasparente.

L'affidatario è obbligato ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice etico e di comportamento di SVT, pena la risoluzione del contratto e l'eventuale risarcimento del danno patito da SVT.

Art. 28 Rispetto del PROTOCOLLO DI LEGALITA' – Clausole risolutive espresse

1. Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito da SVT in data 26/03/2021, e pubblicato sul sito istituzionale di SVT alla pagina: <https://www.svt.vi.it/societa-trasparente/sites/default/files/2022-08/Protocollo%2520legalit%C3%A0%5B1%5D.pdf>

2. L'appaltatore si impegna e si obbliga a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione de Veneto, in data 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

3. Il contratto è risolto immediatamente e automaticamente, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, "comunicazioni e/o informazioni interdittive" di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, una penale a titolo di liquidazione forfettaria nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile. Le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

4. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. A) del "Protocollo di legalità" [*trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento di rifiuti, fornitura e/ o trasporto terra e materiali inerti, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, forniture con posa in opera e noli a caldo, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e alloggiamentodi personale, fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.*], una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, "informazione interdittiva" di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011

e s.m.i.. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura

5. L'appaltatore, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, si impegna e si obbliga a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

L'appaltatore si impegna e si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui sopra."

6. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori della stazione appaltante che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

7. La Stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 .p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Art. 29 Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto, sono ad esclusivo carico del Fornitore. Il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Vicenza, Luglio 2024

SVT srl

Il presente "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO" viene sottoscritto digitalmente in segno di accettazione dal concorrente e restituito quale parte integrante della documentazione di gara.

Firma digitale per accettazione dell'impresa